

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 332

ORIGINALE

OGGETTO: SENTENZA N. 2679/10 TAR CALABRIA SU RICORSO PROPOSTO DA BETA SKYE S.r.l. CONTRO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.

In data **21 GIU. 2012**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio; Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Economico-Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto n.36 del 14 dicembre 2010, è stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, la Bad Debt Entity ("BDE"), quale struttura regionale accentrata sotto il diretto controllo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministrativa, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantificazione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli atti/adempimenti che per la loro natura sono di esclusiva competenza del legale rappresentante legale del soggetto in quale esiste il debito);

CHE con propria delibera n.24 del 27 luglio 2011 questa Azienda ha conferito delega espressa alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di beni servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie, relativamente a crediti accertati dall'Azienda come certi, liquidi ed esigibili per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell'Azienda stessa, nonché di provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione degli atti transattivi;

VISTO il DPGR n. 91 del 7 settembre 2011 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della BAD DEBT ENTITY (BDE) istituita con la citata DPGR n. 36 del 14 dicembre 2010. Nomina componenti Obiettivo G.8 S.20.2" con il quale sono stati nominati i componenti della B.D.E. Specificandone le relative funzioni;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 409/2009 emesso dal Tribunale di Crotone il 2 luglio 2009, notificato il 3 novembre 2009, col quale il giudice ordinario ha ingiunto a questa Azienda il pagamento della somma di Euro 147.415,24, relative a prestazioni sanitarie anno 2008 del Centro Fisiokinesiterapico Salus di Perticone Elio Sas, in favore di Detto Factor Spa, quale prima cessionaria dei crediti, oltre gli interessi moratori per ritardato pagamento e spese come indicati nel decreto;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 589/2009 emesso dal Tribunale di Crotone il 13 ottobre 2009, notificato il 22 febbraio 2010, col quale il giudice ordinario ha ingiunto a questa Azienda il pagamento della somma di Euro 121.352,68, relative a prestazioni sanitarie anno 2008 del Centro Fisiokinesiterapico Salus di Perticone Elio Sas, in favore di Detto Factor Spa, quale prima cessionaria dei crediti, oltre gli interessi moratori per ritardato pagamento e spese come indicati nel decreto;

CHE questa Azienda ha pagato l'importo di euro 268.767,92 per cui residua una somma pari agli interessi e spese indicati nei decreti ingiuntivi sopra citati come da prospetto analitico che si allega alla presente e ne forma parte integrante;

CHE con scrittura privata autenticata Rep. n. 12787 notificata a questa Azienda il 3 febbraio 2010 la Beta Skye Srl subentra a Detto Factor;

CHE la somma residua a tutt'oggi non è stata pagata stante la grave sofferenza di cassa;

VISTO il giudizio di ottemperanza n. 2679/10 emesso dal T.A.R. Calabria il 21 ottobre 2010 e n. 659/11 emesso dal T.A.R. Calabria il 20 aprile 2011, sul ricorso n. 767/2010 proposto da Beta Skye S.r.l., ora cessionario, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l'ottemperanza dei titoli esecutivi;

Vista la nota prot. 1589-11/28-12/F.5935/GAB del 31 gennaio 2010 della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Crotone con la quale comunica che il Dr. Domenico Campagna è stato designato quale Commissario ad Acta per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sentenza sopra indicata;

CHE gli importi di cui all'allegato elenco afferiscono ai titoli esecutivi sopra indicati, in relazione al quale è stato emesso il decreto giudiziale di ottemperanza ancora non completamente eseguito;

VISTA la nota prot. n. 526/SC del 5 aprile 2012 della Regione Calabria Piano di Rientro BDE acquisita agli atti di questa Azienda al prot. n. 9138 del 6 aprile 2012 che si allega in copia e forma atto integrante della presente delibera;

RITENUTO di dover adempiere a quanto espressamente richiesto dalla Regione Calabria con la nota sopra citata;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO del giudizio di ottemperanza n. 2679/10 del T.A.R. Calabria e della nomina del Dr. Domenico Campagna quale Commissario ad Acta;

DELEGARE la Regione Calabria al pagamento delle somme oggetto dei titoli esecutivi di cui al giudizio di ottemperanza n. 2679/10 del TAR Calabria nella misura della tabella allegata che forma parte integrante del presente atto;

INVIARE copia del presente atto all'Ufficio BDE Piano di Rientro della Regione Calabria presso il Dipartimento Tutela della Salute;

INVIARE copia del presente atto al Commissario ad Acta Dr. Domenico Campagna;

INVIARE copia del presente atto al Collegio Sindacale.

=====

Il Responsabile del procedimento – Posizione Organizzativa -

Rag. Patrizia SELLARO *Patrizia Sellarò*

Il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria

Dr. Giuseppe FICO

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giovanni COZZA *Giovanni Cozza*

Il Direttore Sanitario

Dr. Francesco PARAVATI *Francesco Paravati*

Il Direttore Generale

Prof. Rocco Antonio NOSTRO *Rocco Antonio Nostro*

=====

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 21 GIU. 2012 con Protocollo della Segreteria Generale n. 0.65.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

~~Il Direttore dell'Ufficio AAGG~~

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano

SALUS DI ELIO PERTICONE

SENTENZA TAR 2679/10 COMMISSARIO AD ACTA DR D. CAMPAGNA				
CAPITALE € 268.767,92		RESIDUO € 0,00		INTERESSI € 14.728,66
SPESE LEGALI D.I. € 3.990,40		SPESE SENTENZA € 1.006,72	COMMISSARIO AD ACTA € 800,00	TOTALE SPESE LEGALI € 5.797,12

ELENCO FATTURE DECRETO INGIUNTIVO N. 409/09				
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	STATO DELLE FATTURE	INTERESSI NON FATTURATI MATURATI SUL RESIDUO 2008
17	07/09/08	€ 58.627,00	PAGATA IL 08/10/09	€ 3.983,23
8	07/04/09	-€ 1.174,32	PAGATA IL 08/10/09	
16	07/09/08	€ 6.351,04	PAGATA IL 02/08/09	€ 340,02
5	07/04/09	-€ 128,80	PAGATA IL 02/08/09	
15	07/09/08	€ 28.136,04	PAGATA IL 19/06/09	€ 1.228,31
4	07/04/09	-€ 564,50	PAGATA IL 19/06/09	
11	29/04/08	€ 57.316,90	PAGATA IL 19/12/09	€ 1.748,16
7	07/04/09	-€ 1.148,12	PAGATA IL 19/12/09	
CAPITALE INGIUNTO		€ 147.415,24		€ 7.299,72
CAPITALE + INTERESSI		€ 154.714,96		€ 1.995,20

ELENCO FATTURE DECRETO INGIUNTIVO N. 589/09				
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	STATO DELLE FATTURE	INTERESSI NON FATTURATI MATURATI SUL RESIDUO 2008
22	11/12/08	€ 25.856,28	PAGATA IL 19/12/09	€ 1.593,88
20	10/11/08	€ 51.010,44	PAGATA IL 06/11/09	€ 3.013,69
1	27/01/09	-€ 1.021,98		
19	08/10/08	€ 24.277,59	PAGATA IL 13/11/09	€ 1.644,20
9	07/04/09	-€ 486,43		
18	08/10/08	€ 22.161,79	PAGATA IL 06/09/09	€ 1.177,17
6	07/04/09	-€ 445,01		
CAPITALE INGIUNTO		€ 121.352,68		€ 7.428,94
CAPITALE + INTERESSI		€ 128.781,62		€ 1.995,20

CESSIONARIA BETA SKYE SRL

RIEPILOGO:
CAPITALE INGIUNTO € 268.767,92
SPESE LEGALI € 5.797,12
INTERESSI NON FATTURATI MATURATI SUL RESIDUO 2008 € 14.728,66





Regione Calabria
Piano di Rientro
BDE

136
DA
115
w. f. c.
off. f. c.

Catanzaro li 05 APR. 2012

Prot. n. 526/SC

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr. 9138 del 06/04/2012 (ARRIVO)



* 1 - 8 2 8 0 3 *

Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali
ed Ospedaliere
LORO SEDI

Commissione Straordinaria
Azienda Sanitaria Provinciale
VIBO VALENTIA

e.p.c.

dott. Giuseppe Scopelliti
Commissario ad Acta
CATANZARO

Direttore Generale
Dipartimento Presidenza
CATANZARO

Trasmessa a mezzo fax

**OGGETTO: Processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso 2008 e ante –
Giudizi di ottemperanza con nomina del commissario ad acta**

Con riferimento al processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso, nell'ipotesi di crediti riferiti a provvedimenti di ottemperanza adottati dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato, con contestuale nomina di commissari ad acta, ogni Azienda, partendo dallo schema di delibera adottato per l'approvazione delle fatture liquidabili emesse dai fornitori fino al 31.12.2008, dovrà adottare una nuova delibera del Direttore Generale, in cui:

- prende atto del giudizio di ottemperanza e della relativa nomina del commissario ad acta, indicando gli estremi del:
 - decreto ingiuntivo;
 - decreto d'ottemperanza e del giudice che lo ha emesso;
 - commissario ad acta.
- Indica, in forma tabellare, il dettaglio delle fatture abbinate al titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) per l'ottemperanza del quale il giudice ha emesso il decreto in modo da consentire l'identificazione:

- della denominazione sociale, e la relativa partita iva, del titolare delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
- degli estremi delle fatture oggetto del giudizio (numero, data, importo al lordo dell'iva);

- delega la Regione Calabria al pagamento di quanto oggetto della delibera stessa.

Nella parte motiva della delibera, l'Azienda dovrà inserire apposito periodo in cui indicherà che le fatture di cui all'allegato elenco afferiscono a titoli esecutivi in relazione ai quali è stato emesso decreto giudiziale di ottemperanza ancora non eseguito.

La Coordinatrice
Marella Di Vito

Comunicazione trasmessa solo via Fax, ai sensi dell'art. 6, co. 2 della legge 412/91 e dell'art. 43, co.6 del DPR 445/2000.